



ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 3

Accounting, Tax & Legal

10 Aprile 2020

Decreto Liquidità

D.L. 23/2020



PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E PER ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI - DECRETO LEGGE C.D. "DECRETO LIQUIDITÀ"

Il Decreto Legge n. 23 recante **misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.4.2020 n. 94 ed è in vigore dal 9.4.2020. Con esso, tra le altre, sono state prorogate le scadenze per l'effettuazione di alcuni adempimenti fiscali e sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi.

Di seguito si riportano le novità previste in ambito fiscale.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO

(ART. 18 C. 1, 2 D.L. 23/2020)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la **sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi a:

- ✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ✓ IVA;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo.

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di **marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019**;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di **aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019**.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO

(ART. 18 C. 3, 4 D.L. 23/2020)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:

- ✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ✓ IVA;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo.

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di **marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019**;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di **aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019**.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ DALL'1.4.2019

(ART. 18 C. 5 D.L. 23/2020)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019 sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi a:

- ✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ✓ IVA;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo.

SOSPENSIONE VERSAMENTI IVA PER I SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA

(ART. 18 C. 6 D.L. 23/2020)

A prescindere dal volume dei ricavi o compensi del periodo di imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%:

- nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019
- nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019

sono sospesi i **versamenti dell'IVA**, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

(ART. 18 C. 7 D.L. 23/2020)

Tutti versamenti sovraesposti, sospesi in base alle nuove disposizioni, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** oppure mediante rateizzazione fino a **un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

(ART. 18 C. 8 D.L. 23/2020)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), si applicano le medesime disposizioni in tema di sospensione dei versamenti previste per gli altri soggetti sopracitati.

Qualora, invece, tali soggetti non rientrassero nei parametri di riduzione fatturato stabiliti per fruire della sospensione disposta dal nuovo Decreto, resta ferma la sola sospensione già prevista dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei versamenti relativi a:

- ✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ✓ contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

COOPERAZIONE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE, ENTI DI PREVIDENZA E INAIL AI FINI DEI CONTROLLI

(ART. 18 C. 9 D.L. 23/2020)

L'INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l'INAIL comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

(ART. 26 D.L. 23/2020)

Viene stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- ✓ per il **primo trimestre** (il cui termine ordinario è il 20.4.2020), nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, ovvero 20.7.2020, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno **sia inferiore a 250,00 euro**;
- ✓ per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, ovvero 20.10.2020, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno **sia complessivamente inferiore a 250,00 euro**.

È stata eliminata la precedente disposizione che prevedeva che, qualora gli importi dovuti dell'imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

PROROGHE DI TERMINI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020

(ART. 22 D.L. 23/2020)

Invio telematico

Viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Consegna

Viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

PROROGA SOSPENSIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE DI SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 NON SUPERIORI A 400.000 EURO

(ART. 19 D.L. 23/2020)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), è previsto che non siano assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020). Ciò a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Rilascio di un'apposita dichiarazione

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.7.2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

ULTERIORE DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 16.4.2020

(ART. 21 D.L. 23/2020)

Il "Decreto Cura Italia" aveva disposto un differimento di soli 4 giorni (al 20.3.2020) dei versamenti in scadenza il 16.3.2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, di cui potevano usufruire tutti i soggetti, indipendentemente dal volume di fatturato.

Con il nuovo Decreto Liquidità viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16.4.2020**.

Rientrano quindi in tale differimento, a titolo di esempio:

- ✓ tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- ✓ il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- ✓ il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- ✓ il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- ✓ i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

METODO PREVISIONALE PER GLI ACCONTI DI GIUGNO

(ART. 20 D.L. 23/2020)

Per i contribuenti che utilizzeranno il metodo previsionale per il versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti "solari"), si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

(ART. 30 D.L. 23/2020)

È esteso il novero delle tipologie di spese ammesse al **credito d'imposta** per le spese 2020 di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, attribuito agli esercenti attività d'impresa, arte o professione previsto dal "Decreto Cura Italia". Il nuovo Decreto Liquidità amplia il credito anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ed agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito di imposta è definito nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di euro 20.000.

Si attende il decreto ministeriale, entro la metà di aprile 2020, con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM